



Bruxelles, 28 novembre 2014

16031/14

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0212 (NLE)**

**SOC 829
EMPL 180
SAN 451
TRANS 559**

RELAZIONE

del: Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima)
al: Consiglio EPSCO

n. doc. prec.: 15753/14 SOC 802 EMPL 169 SAN 440 TRANS 541
n. prop. Comm.: 11688/14 SOC 558 EMPL 95 SAN 282 TRANS 355 - COM(2014) 452 final

Oggetto: Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che attua l'accordo europeo concluso tra la European Barge Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne
- *Accordo politico*

I. INTRODUZIONE

Il 7 luglio 2014 la Commissione, a norma dell'articolo 155, paragrafo 2, del TFUE, ha presentato al Consiglio una proposta¹ intesa a conferire efficacia giuridica all'accordo europeo concluso tra la European Barge Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne. La proposta non è soggetta alla codecisione a motivo della base giuridica richiesta nella fattispecie. La Commissione ha pertanto presentato la sua valutazione dell'accordo in forma di documento analitico². Il Parlamento europeo è stato informato conformemente alla summenzionata disposizione del trattato.

¹ Docc. 11688/14 + ADD 1 + ADD 2 + ADD 3.

² Doc. 11688/14 ADD 2.

II. ACCORDO QUADRO CONCLUSO DALLE PARTI SOCIALI

Questo accordo settoriale tra le parti sociali a livello dell'UE introduce norme minime specifiche intese a regolamentare l'orario di lavoro dei lavoratori mobili a bordo di imbarcazioni per il trasporto di passeggeri o merci nel quadro del trasporto commerciale per vie navigabili interne in tutta l'UE. Si tratta di uno strumento specifico ai sensi dell'articolo 14 della direttiva generale sull'organizzazione dell'orario di lavoro 2003/88/CE. L'accordo prevede un'organizzazione flessibile e ad hoc dell'orario di lavoro nel settore del trasporto commerciale per vie navigabili interne, offrendo al contempo un adeguato livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori.

La base giuridica limita il margine di manovra del Consiglio, consentendogli unicamente di adottare il progetto di direttiva proposto dalla Commissione ai fini dell'attuazione dell'accordo delle parti sociali, oppure di rifiutarne l'adozione mantenendo lo status quo. L'accordo in quanto tale non può essere modificato dal Consiglio, il che significa ad esempio che non possono essere introdotte limitazioni del campo di applicazione. Inoltre, poiché le parti sociali a livello dell'UE nel settore del trasporto commerciale per vie navigabili interne hanno deciso di avvalersi dell'articolo 155, paragrafo 2, del TFUE, né la Commissione né il Consiglio hanno il diritto di suggerire loro di attuare l'accordo autonomamente.

III. LAVORI NELL'AMBITO DEGLI ORGANI PREPARATORI DEL CONSIGLIO

Su suggerimento di alcune delegazioni del gruppo "Questioni sociali"³, la presidenza si è nuovamente rivolta ai firmatari dell'accordo per chiedere informazioni su alcune questioni. Nella risposta congiunta (doc. 16239/14), le parti sociali a livello dell'UE hanno chiarito di aver tenuto conto, nel quadro dei negoziati, delle differenti caratteristiche dei diversi bacini idrografici. Esse hanno presentato un accordo del tutto esaustivo atto a tener conto di tutte le varie specificità del settore europeo della navigazione interna, tra l'altro delle diverse strutture societarie, nell'intento di contemplare tutti i lavoratori mobili del settore (personale di navigazione/nautico e personale di bordo) che lavorano a bordo di imbarcazioni in tutti gli Stati membri dell'UE nel settore del trasporto commerciale per vie navigabili interne, a prescindere dalle dimensioni dell'imbarcazione, dal fatto che le vie navigabili interne siano interconnesse o no, e dall'entità del settore del trasporto commerciale per vie navigabili interne nel suo insieme.

³ Risultati dei lavori: docc. 11866/14 e 13810/14.

Nella riunione del Comitato dei rappresentanti permanenti del 26 novembre 2014, la Commissione ha posto in rilievo che l'accordo di cui trattasi dovrebbe essere considerato nel contesto del rilancio del dialogo sociale a livello dell'UE. La proposta prevede una maggiore flessibilità rispetto alla direttiva generale sull'organizzazione dell'orario di lavoro 2003/88/CE, che tutti gli Stati membri dovrebbero ormai aver recepito. Essa promuove quindi il miglioramento della regolamentazione. Gli Stati membri sono autorizzati a mantenere disposizioni più favorevoli rispetto a quelle contemplate dall'accordo. Il processo è stato sufficientemente trasparente: tutti gli Stati membri e le parti sociali sono stati consultati in tempo utile. Per quanto concerne la questione della portata giuridica, la Corte di giustizia ha stabilito che in ottemperanza al principio della certezza del diritto tutti gli Stati membri sono tenuti a recepire le disposizioni delle direttive UE. Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, gli Stati membri per i quali il recepimento è privo d'oggetto per ragioni geografiche possono informare la Commissione dei motivi che giustificano un'esenzione al momento della richiesta di recepimento nella legislazione nazionale. La Commissione, in quanto custode dei trattati, esaminerà quindi i motivi caso per caso.

IV. QUESTIONI IN SOSPEO

Dopo la riunione del Comitato dei rappresentanti permanenti sussistono le seguenti riserve:

- **Riserve generali:** CZ, EE, IE, EL, CY, HU, MT e UK.
- **Riserve di esame:** PL e FI.
- **Riserve di esame parlamentare:** IE, MT e UK.
- **Riserva linguistica:** SK.

V. CONCLUSIONE

Il Comitato dei rappresentanti permanenti raccomanda al Consiglio EPSCO dell'11 dicembre di raggiungere un accordo politico sul testo del progetto di direttiva riportato nel documento 16031/14 ADD 1.